



Allo Stato Maggiore Aeronautica - U.C.A.G.
stataereo@postacert.difesa.it
Viale dell'Università, 4 - 00185
ROMA (RM)

Prot. N. 7E/2024

OGGETTO: “reperibilità” versus “rintracciabilità” del personale militare nel servizio di riserva.

Riferimenti:

- a. Legge 231/1990;
- b. DPR 52/2009 (art. 14, co. 7);
- c. OD-1 “*Ordinamento dei Comandi, Reparti dell’Aeronautica Militare e Norme Generali sul loro Funzionamento*”;
- d. SMA-ORD-011 “*Normativa Generale sull’Orario di Servizio e sul Lavoro Straordinario*”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Spett.le Ufficio Generale,

colleghi, nostri iscritti, hanno rappresentato una problematica meritevole, a parere della scrivente Associazione, dell’attenzione di codesto Ufficio.

In particolare, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni circa l’attivazione, in molti Enti di Forza armata, del cosiddetto “servizio di riserva” di reparto (per i servizi armati e non). **Tale istituto implicherebbe che il militare debba essere prontamente disponibile a rientrare in servizio, per poi venire impiegato qualora necessario**, senza che vi sia una chiara definizione delle modalità pratiche, del tempo complessivo di tale disponibilità e, spesso, senza la previsione di nessuna forma di remunerazione (reperibilità) per tale anomala tipologia di riserva.

Ora, andando con ordine, si rileva che al Capitolo IX, co. 607 della direttiva di F.A. posta a riferimento c., si disciplina la suesposta “riserva”, con una definizione letterale ambigua e non in linea con le norme relative all’orario di servizio del militare citate ai riferimenti a. e b., ovvero: “*Le sostituzioni nell’ambito del turno possono avere luogo solo previa autorizzazione dell’autorità che ha comandato il servizio e successivo aggiornamento dell’Ordine del Giorno. Nella definizione dei Servizi di Reparto vengono sempre previste delle riserve ai titolari. La reperibilità delle riserve termina allorquando il titolare ha iniziato il servizio regolarmente. In caso di esigenze improvvise che comportano sostituzione, il personale necessario, in mancanza della riserva prevista, viene individuato tra quello idoneo presente al momento presso l’ente. In caso di sostituzione nel corso di un servizio già iniziato, al militare sostituito viene riconosciuto l’assolvimento del servizio solo se effettivamente svolto per almeno metà della sua durata complessiva; al militare chiamato in sostituzione è riconosciuto, comunque, l’assolvimento del servizio, sempre che lo disimpegni fino al relativo compimento.*”

Sindacato Militare “AMUS – Aeronautica”
Via Amaroni, 16 – int. 6
00126 – Roma (RM)



Di contro, al cap. II, para. 6, la normativa secondaria/regolamentare interna di Forza armata, citata a riferimento d. disciplina, compiutamente ed in perfetta aderenza alle norme di rango primario - ed agli accordi contrattuali sopra indicati - l'istituto della reperibilità: ***“l'istituto della reperibilità va inteso come condizione del soggetto ad essere prontamente rintracciato al di fuori dell'attività di servizio, per rendersi disponibile ad un impiego contraddistinto dalla tempestività. Esso va perciò distinto dalla disponibilità al servizio propria dello "status" di militare, nonché dall'obbligo generico di essere rintracciabili (es.: durante la licenza) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso accessorio”***.

Per quanto sopra evidenziato, si chiede a codesto Ufficio Generale:

- di porre in essere le azioni ritenute utili al fine di riformare e chiarire quanto indicato in maniera distonica dalla direttiva a riferimento c. (nel senso che riterrà più opportuno) ovvero configurare il servizio di riserva come generica rintracciabilità del militare o disciplinare il medesimo istituto come vera e propria reperibilità (con connesse stringenti modalità e doveri per gli interessati), nonché relativi diritti economici per il personale potenzialmente coinvolto;
- di rendere conseguentemente nota tale decisione a tutti i Comandi di Forza armata ed allo scrivente.

Ciò, anche al fine di rendere tale servizio di riserva uniforme all'interno degli E/D/R di Forza armata chiarendo, in tale circostanza, la natura della “rintracciabilità del militare” connessa al proprio status e, quindi, stigmatizzando atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi impossibilitati a rientrare in servizio per cause di forza maggiore.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Roma, lì 26 aprile 2024

**AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI**